

COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI



OPERE DI ARREDAMENTO E DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CASTELLO DI PANTELLERIA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Pantelleria, 11 Marzo 2013

IL R.U.P.
Geom. Salvatore Gambino

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Salvatore Parisi

OPERE DI ARREDAMENTO E DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CASTELLO DI PANTELLERIA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ presso _____ nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me _____ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del _____, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____ via _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del _____ predetto, codice fiscale/partita IVA _____ che rappresenta nella sua qualità di _____,

il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____ via _____, codice fiscale/partita IVA _____ nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa _____, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io _____ sono personalmente certo.

Delle identità e delle piene capacità delle parti di cui sopra io _____ rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con deliberazione della _____ n. _____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di completamento dei lavori dell'importo di euro 482.756,36 (Quattrocentoottantaduemilasettecentocinquantasei/36), di cui euro 403.141,00 (Quattrocentotremilacentotrentauno/00) per lavori a base d'asta, euro 79.615,16 (Settantanovemilaseicentoquindici/16) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro 5.818,21 (Cinquemilaottocentodiciotto/21) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di _____ con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimo periodo, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.

- che con provvedimento di _____ n. del _____ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, _____ (tipo di gara);

- che, a seguito di apposita _____ (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data _____ - (allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____% (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (_____);

- che con determinazione n. _____ del _____ la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. _____ del _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Generalità

Il/La Sig. _____, per conto del _____ nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa _____ con sede in _____ l'appalto dei lavori di _____ da realizzare presso _____. Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria, mentre sarà obbligatorio per il _____ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da _____, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto elencati all'art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____.

Art. 2 – Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 106, del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario.

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro _____ (_____), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 5.818,21 (Cinquemilaottocentodiciotto/21).

Tabella 3.1 - Corrispettivo dell'appalto

| N. | Descrizione | Importo [euro] |
|----|--|-----------------|
| a | Lavori a corpo | Euro 0 |
| b | Lavori a misura | Euro 403.141,00 |
| c | Somme a disposizione della stazione appaltante | Euro 79.615,16 |
| - | Sommano | Euro 482.756,16 |
| - | Oneri Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro 1.836,59 |
| - | Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro 3.681,62 |

Con riferimento all'importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a misura è riassunta nella tabella 3.2.

Tabella 3.2 - Importo per le categorie di lavori a misura

| N. | Categoria | Descrizione | Importo [euro] |
|----|-----------|--|--------------------------------------|
| 1 | OS 6 | Lavori di arredo e di allestimento museale | €. 243.894,21 pari al 60,50% |
| 1 | OS24 | Opere civili – sistemazione esterna | €. 126.904,10 pari al 31,48% |
| 2 | OS 7 | Opere civili – opere interne | €. 12.514,02 pari al 3,10% |
| 3 | | Impianto di illuminazione esterna | €. 9.001,58 pari al 2,23% |
| 4 | | Impianto di climatizzazione | €. 3.120,96 pari all' 0,77% |
| 5 | | Predisposizione illuminazione esterna | €. 5.869,54 pari al 1,46% |
| 6 | | Oneri speciali per la sicurezza | €. 1.836,59 pari all' 0,46% |
| - | | TOTALE IMPORTI | €. 159.246,79 pari al 100,00% |

Art. 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto dall'art. 21 del capitolato generale d'appalto espressamente richiamato nel bando di gara (o nella lettera di invito).

Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori

I lavori potranno essere sospesi in applicazione e con le modalità di cui agli Articoli 158 e 159 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo, pari al _____ (0,3÷1) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 7 – Premio di accelerazione

Non applicabile.

Art. 8 – Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____);

o

- fideiussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fideiussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____.

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro _____ (_____).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo

è di euro _____ (_____).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di euro _____ (_____), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di _____, l'affidatario stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'affidatario stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11 – Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (Euro Centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30° decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

In base alla Legge 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie “, come modificata dal D.L. n° 287/2010, al presente contratto sono applicabili gli oneri che discendono dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge, ed in particolare:

- a) Con la firma del presente contratto, a pena di nullità assoluta, l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie “, come modificata dal D.L. n° 287/2010;
- b) Il presente contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) Con la firma del presente contratto l'impresa si impegna, in caso di subappalto, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) Con la firma del presente contratto il mandatario si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità.
- e) I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Si applicano le norme della L. 163/2010 “ Piano straordinario contro le mafie “, come modificata dal D.L. n° 287/2010 come riportate all'articolo precedente.

Art. 13 – Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 14 – Divieti per l'esecutore

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso _____ via _____ n. _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a _____ mediante _____.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto

dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 17 – Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nell'invito);

Allegato E – capitolato speciale d'appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – verbale di cui all'art. 106, del Regolamento n. 207/2010;

Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Allegato N – Polizze di garanzia

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 20 – Modalità di risoluzione delle controversie⁽¹⁾

(l'articolo, dopo il 31 dicembre 2009, non dovrebbe essere più applicabile per le amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti)

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

⁽¹⁾ In tema di modalità di risoluzione delle controversie, si riporta l'art. 3, commi 19, 20 e 21, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

Art. 3 – *Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali* – 1-18. *Omissis*.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Omissis

L'art. 15 della **legge 28 febbraio 2008, n. 31** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha disposto:

Art. 15 – *Disposizioni in materia di arbitrati* – 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21 dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

L'art. 1-ter, della **legge 22 dicembre 2008, n. 201** (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162) ha differito i termini al 30 marzo 2009:

Art. 1-ter. – *Disposizioni in materia di arbitrati* – 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.

Il **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, in sede di conversione in legge, ha prorogato i termini al 31 dicembre 2009. Ha disposto, infatti, che all'articolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole «30 marzo 2009» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2009».

Art. 21 – Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero _____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e _____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

.....

L'ufficiale rogante

.....

Il dirigente

.....